Sentenza n. 354 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Roberto **ANGIONI** Giudice relatore

Daniela **ALBERGHINI** Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al **n. 32548** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale **n. 68221** dell'agente contabile LUCIANO BASCHIERA, quale consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni del Comune di Salzano (VE), per il periodo di gestione 01.01.2019 - 31.12.2019, depositato in data 25 agosto 2020;

Vista la relazione **n. 289/2025** del 28.5.2025 del magistrato istruttore del conto;

Esaminati gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 13 novembre 2025 - celebrata con l'assistenza della funzionaria Paola Franchini, e data per letta la relazione del giudice relatore, Cons. Roberto Angioni - il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Massimiliano Spagnuolo, il quale

conclude per l'irregolarità del conto.

SVOLGIMENTO IN FATTO

1. Con relazione **n. 289/2025 del 28.05.2025**, il magistrato istruttore del conto giudiziale **n. 68221** dell'agente contabile LUCIANO BASCHIERA, quale consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni del Comune di Salzano (VE), per il periodo di gestione 01.01.2019 - 31.12.2019, depositato in data 25 agosto 2020, riferiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:

a) il conto in esame, redatto su modello conforme a quello ministeriale (mod. 22 del d.P.R. n. 194/1996) e sottoscritto dal consegnatario di titoli azionari, recava il visto di regolarità del Segretario comunale Claudio Pontini, in data 25.08.2020;

b) il conto era stato presentato oltre il termine di trenta giorni decorrenti dalla chiusura dell'esercizio;

c) non risultava adottato un formale provvedimento di nomina dell'agente contabile, essendone attribuita la gestione in via di fatto;

d) il conto risultava approvato dallo stesso Sig. Luciano Baschiera nella sua diversa qualità di Responsabile dell'Area Finanziaria;

e) non risultava adottata la relazione dell'organo interno ex art.139, comma 2, c.g.c.;

f) sotto il profilo sostanziale il conto indicava le sole partecipazioni azionarie in Veritas s.p.a. e in ACTV s.p.a. mentre non risultavano indicate le partecipazioni nel Consiglio di Bacino Laguna di Venezia e nel Consiglio di Bacino Venezia Ambiente;

g) il valore complessivo dei titoli azionari e delle partecipazioni di proprietà

dell'Ente al 01.01.2019 pari a € 3.043.210,87 non corrisponde al valore finale, pari ad € 1.951.192,00, del conto dell'esercizio precedente (conto n. 66946). Al riguardo la Responsabile della Struttura Economico Finanziaria dell'Ente aveva comunicato che la consistenza al 01.01.2019 era stata calcolata con il metodo del patrimonio netto anziché con la valutazione nominale al costo;

h) il valore complessivo dei titoli azionari e delle partecipazioni di proprietà dell'Ente al 31.12.2019, pari a € 3.351.511,51, corrispondeva al valore iniziale del conto reso dal consegnatario di titoli azionari subentrante, Sindaco Luciano Betteto, per il periodo di gestione 01.01.2020-31.12.2020 (conto n. 70814 depositato il 21 maggio 2021);

i) il valore dei titoli azionari e delle partecipazioni esposto nel conto giudiziale all'1.1.2019 e al 31.1.2019 non concordava con quanto indicato nel conto del Patrimonio dell'Ente.

2. Ritenuto che le indicate discordanze contabili e le carenze riscontrate costituissero rilevanti irregolarità che impedivano di discaricare il contabile, il magistrato istruttore del conto rinveniva la necessità di una loro valutazione collegiale ai sensi dell'art. 145, co. 4 c.g.c. evidenziando altresì la natura di ultima gestione del conto.

3. Con distinte memorie trasmesse in data 22 ottobre 2025, sia l'agente contabile che l'Amministrazione deducevano quanto segue:

a) per l'anno 2019 l'agente contabile era investito della responsabilità della gestione dell'area finanziaria, tra le quali anche quelle della tenuta e gestione delle azioni dell'Ente, mentre per l'anno 2020 si era convenuto, a seguito di approfondimento della materia, che la resa del conto gravasse sul soggetto

tenuto ad esercitare i diritti di socio e azionista (e dunque al Sindaco).

b) il conto era stato reso all'Ente entro i trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma l'attività amministrativa è stata rallentata dall'epidemia COVID-19;

c) la sottoscrizione del Segretario comunale per attestazione di regolarità, ristabiliva la terzietà della figura del controllore del conto;

d) quanto all'omessa indicazione delle partecipazioni in Consiglio di Bacino Laguna Venezia e in Bacino Venezia Ambiente, il tenore testuale delle previsioni di legge e la loro interpretazione letterale, presupponendo la necessità di indicare nel conto del consegnatario esclusivamente il valore delle azioni, delle partecipazioni materiali, dei valori e dei titoli detenuti, aveva portato ad escludere dal conto le quote di partecipazioni in quanto beni immateriali dei quali l'ente non ha mai avuto consegna materiale;

e) quanto ai criteri di valutazione, i principi della sentenza n. 113/2025 della Corte dei conti citata nella relazione di irregolarità non possono essere applicati retroattivamente; inoltre, le precedenti interpretazioni facevano riferimento al valore nominale delle sole azioni e non anche al controvalore delle quote di partecipazione;

f) la relazione dell'organo interno può essere sostituita dalla relazione sul rendiconto del Revisore unico, che ha attestato la resa del conto da parte degli agenti contabili.

All'udienza odierna, presente l'agente contabile, il Pubblico Ministero, evidenziata la rilevanza delle irregolarità rilevate dal magistrato istruttore, concludeva per la dichiarazione di irregolarità del conto e il non discarico dell'agente, senza addebito di responsabilità in assenza di ammanchi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. In disparte il deposito del conto oltre i termini di legge di cui all'art.233 D.lgs. n. 267/2000 - che può essere in astratto giustificato con i rallentamenti connessi all'emergenza Covid, atteso che la stessa normativa emergenziale di cui all'art.103 del D.L. 18/2020, nel prevedere la sospensione dei procedimenti amministrativi in corso, si riferisce ai procedimenti ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020 - osserva il Collegio che il conto oggetto del giudizio presenta plurimi profili di irregolarità, come già evidenziati dalla relazione del magistrato istruttore.

Nel dettaglio:

a) È principio ormai consolidato, nella giurisprudenza contabile, quello secondo il quale il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazioni va individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, ma in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell'azionista.

Conseguentemente, è stato da ultimo affermato (Corte dei conti, Giurisdizionale Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, n. 83/2025), che "*in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco, nella sua qualità di organo di vertice dell'amministrazione, che assume la veste di agente contabile, come confermato, ora, dall'espressa previsione dell'art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016: "per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato" (sez. Toscana, n. 127 del 2020). Infatti, l'agente contabile consegnatario di azioni è chiamato a svolgere un'attività di gestione e non di mera detenzione, rappresentando*

*l'Ente alle riunioni delle società ed esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale (*Sez. *Toscana, n. 20 del 2024 e n. 127 del 2020; Sez. Veneto, n. 99 del 2019*)".

Risulta quindi di tutta evidenza, in adesione al suindicato principio, che il conto in esame, sottoscritto dal BASCHIERA LUCIANO quale dirigente del settore finanziario, in assenza di un formale atto di nomina (che ricomprendesse espressamente l'esercizio delle prerogative del rappresentante dell'Ente quale esercente i poteri di azionista in riferimento alle partecipazioni dell'Ente), non è stato reso dal soggetto a ciò legittimato dall'ordinamento, circostanza che si desume essere conosciuta dallo stesso Comune di Salzano alla luce dell'atteggiamento virtuoso tenuto a partire dall'esercizio 2020: lo stesso Ente ha, infatti, comunicato che da tale annualità il conto del consegnatario è stato, per l'appunto, reso e sottoscritto dal Sindaco in carica;

b) potendosi prescindere dagli ulteriori rilievi formali considerati dalla relazione di irregolarità - poiché il conto è stato comunque parificato da parte del Segretario comunale, ristabilendo il principio di alterità - il conto risulta irregolare per ragioni di carattere sostanziale.

Questa stessa Sezione ha avuto modo di affermare che "*i titoli azionari e partecipativi sono espressamente annoverati tra i beni mobili dello Stato, ai sensi dell'art. 20, lettera c) del R.D. n. 827/1924, disposizione applicabile agli enti locali non solo per espresso richiamo (art. 93 TUEL), ma, in quanto espressione di un principio di rango costituzionale, anche a tutti gli enti in relazione ai quali si estende il perimetro della giurisdizione*

contabile" (Corte dei conti Sez. Veneto n.182/2025 che, a sua volta, richiama Cass. SS.UU., ord. n. 7390 del 6 febbraio 2007 per l'inquadramento costituzionale di tale principio).

Ciò considerato, dev'essere essere anche qui ribadita la conclusione fatta propria in precedenza da questa Sezione che "*il giudizio sul conto della relativa gestione si configura come un procedimento giudiziale, a carattere necessario ed ineludibile, per la salvaguardia di interessi generali della collettività connessi alla gestione del denaro o di beni pubblici (Corte Cost. nn. 114/1975 e 292/2001), che ha ad oggetto non solo le azioni, ma tutti gli strumenti finanziari aventi contenuto partecipativo, restando esclusi, pertanto, solo i titoli soggetti a mero obbligo di rendiconto da parte del tesoriere ovvero di altro soggetto cui sia affidata la custodia dei titoli e valori dell'Ente (Sez. Toscana n. 127/2020)*".

Pertanto, l'accertata omessa scritturazione nel conto delle partecipazioni nel Consiglio di Bacino Laguna di Venezia e nel Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, costituisce un'irregolarità non sanabile dovendosi sottolineare, anzitutto, che il principio sopra indicato - richiamato dal magistrato istruttore del conto mediante il riferimento alla precedente sentenza di questa Sezione n. 113/2025 - non costituisce un orientamento innovativo e che, comunque, anche una sua supposta innovatività non farebbe certo venir meno la constatata violazione di legge, come invece si assume nelle deduzioni difensive dell'agente contabile e dell'Amministrazione.

5. Non costituisce, invece, irregolarità del conto in esame, relativo all'anno 2019, la riscontrata discrasia tra il valore riportato nel conto in apertura dell'esercizio (euro 3.043.210,87) ed il valore riportato a chiusura

dell'esercizio precedente 2018 (euro 1.951.192,00): come anche è stato evidenziato dalla relazione di irregolarità tale difformità meramente compilativa - che ha, dall'altra parte, portato alla piena corrispondenza con il valore indicato nel conto del patrimonio dell'Ente - è infatti dovuta all'applicazione del Comune, per l'esercizio 2019, dei principi interpretativi che hanno imposto l'abbandono del criterio del valore nominale, utilizzato per l'esercizio 2018, in favore del più corretto criterio valutativo del "patrimonio netto", previsto dal principio contabile n. 6.1.3. di cui all'All. n. 4/3 del d.lgs. 118/2011 ed utilizzato, appunto, per la compilazione del Conto del Patrimonio.

6. In ultimo, non costituisce irregolarità riferibile all'agente contabile, ma all'Amministrazione, l'accertata mancata trasmissione della relazione dell'organo interno sulla gestione, prevista e disciplinata dall'art. 139, comma 2 c.g.c., secondo l'orientamento già in precedenza espresso da questa stessa Sezione (sentenza n.198/2024).

Con riferimento al contenuto della relazione, la stessa - come da ordinanza n. 15/2023 di questa Sezione Giurisdizionale - "*dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell'attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un'alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione*".

7. Per quanto sopra, pur non sussistendo ammanchi addebitabili all'agente, il

Collegio, in accoglimento delle richieste formulate dal Pubblico Ministero, deve dichiarare irregolare il conto e pronunciare il non discarico dell'agente, demandando agli Organi responsabili dell'ente locale, per il futuro, il puntuale adempimento degli obblighi di legge.

9. Quanto alle spese di giudizio, in considerazione della natura del procedimento e dell'assenza di ammanchi, non è luogo a provvedere sulle stesse.

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al **n. 32548** del registro di Segreteria dichiara irregolare il conto giudiziale **n. 68221** dell'agente contabile LUCIANO BASCHIERA, quale consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni del Comune di Salzano (VE), per il periodo di gestione 01.01.2019 - 31.12.2019, depositato in data 25 agosto 2020, e non ammette a discarico l'agente.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio de1 13 novembre 2025.

Il Giudice relatore — Il Presidente

Roberto Angioni — Marta Tonolo

(firmato digitalmente) — *(firmato digitalmente)*

Depositata in Segreteria, il 20/11/2025

Il Funzionario preposto

(firmato digitalmente)

Nadia Tonolo